ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE E 2004/40/CE RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO

Art. 49-novies

Informazione e formazione dei lavoratori 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alla natura di detti rischi; b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all'articolo 49-quater; d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito; g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore

(18)

Versione in vigore dal 14 giugno 2006, non più in vigore dal 15 maggio 2008 · versione 27

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Estremi	Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Titolo	V-bis — Protezione da agenti fisici: rumore
Capo	II — Obblighi del datore di lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(18) Il D. Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni del presente articolo si applicano trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 195/06.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-626-1994/art-49-novies-informazione-e-formazione-dei-lavoratori-1-nell-ambito-degli-obblighi/versione/27

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

della salute dei lavoratori durante il lavoro · Art. 49-novies

della salute dei lavoratori durante il lavoro · Art. 49-novies